

In coerenza con la ecclesiologia di comunione che il Concilio Vaticano II ha indicato come motivo ispiratore nell'edificare la comunità cristiana;

- Visto il can. 536 §§1 e 2 del Codice di Diritto Canonico;
- Considerato quanto auspicato negli "Obiettivi permanenti" del Programma Pastorale 2009-2011 della Diocesi di Tivoli: "*Chiesa di Tivoli che cosa dici di te stessa? Perché tu sei?*";
- Sentito il Consiglio Presbiterale a norma del can. 536 §1;

Con la mia ordinaria autorità

DECRETO

- 1) E' approvato e promulgato lo Statuto da me redatto, perché sia da tutti osservato con fedeltà;
- 2) Venga costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale in ogni Parrocchia della Diocesi entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile, il giorno 19 marzo 2010
Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V.Maria
Prot.N.C/73/10

✠ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli

Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 - Costituzione

È costituito nella Parrocchia di, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) a norma del Can. 536 §§ 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico, ai sensi del presente Statuto.

Art. 2 - Natura

Il CPP è l'organo nel quale i fedeli laici, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, in coerenza con la ecclesiologia di comunione che il Concilio Vaticano II ha indicato come motivo ispiratore dell'edificare la comunità cristiana, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale (cfr Can. 536 §1).

Art. 3 - Finalità

Il CPP ha le seguenti finalità:

- a) riflettere sulla situazione della Comunità Parrocchiale e di tutta la popolazione del territorio;
- b) valutare la situazione della Comunità Parrocchiale in riferimento al territorio;
- c) individuare le esigenze religiose ed umane della popolazione e proporre al Parroco gli interventi opportuni;
- d) promuovere l'evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine pastorale e missionaria della Chiesa;
- e) curare in questa prospettiva, la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale, spirituale e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell'ambito della Parrocchia;
- f) studiare le modalità di attuazione, nell'ambito della Parrocchia, del Programma Pastorale Diocesano (PPD) e delle direttive del Vescovo e dei Centri Pastoralisti Diocesani;
- g) elaborare il Progetto Pastorale Parrocchiale, in rapporto al Programma Pastorale Diocesano e verificarne l'attuazione;
- h) cooperare efficacemente alla realizzazione delle attività parrocchiali.

Art. 4 - Carattere consultivo

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo (cfr Can. 536 §2).

Art. 5 - Composizione

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da una rappresentanza di tutta quella porzione del popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi servizi esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. Can. 512 § 2 CJC).

- a) Sono membri di diritto:
 Il Parroco che lo istituisce e ne è il Presidente;
 Il/i Vicario/i parrocchiale/i;
 I diaconi permanenti;
 Le Superiore/i di Comunità Religiose presenti ed operanti in Parrocchia;
 I componenti del Consiglio per gli Affari Economici;
 Il Presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica italiana.
- b) Sono membri eletti:
 I rappresentanti delle aree che costituiscono l’attività pastorale della Parrocchia (catechesi – liturgia – carità) così suddivisi:
 3 membri per l’area della catechesi;
 1 membro per l’area della liturgia;
 1 membro per l’area della carità;
 1 rappresentante delle associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità, presenti in Parrocchia;
 1 rappresentante delle Confraternite presenti in Parrocchia;
 1 rappresentante dei Ministri Straordinari della Santa Comunione;
 1 coppia di sposi rappresentanti della pastorale familiare;
 2 giovani.
- c) un numero di membri non superiore a 5, nominati direttamente dal Parroco, al fine di assicurare la presenza di tutte le realtà significative della Parrocchia tenendo conto soprattutto della possibilità di favorire maggiormente il rapporto tra Parrocchia e ambienti (scuola, lavoro, sanità, tempo libero...) e nuove sensibilità (pastorale missionaria, delle comunicazioni sociali, ecc.).
- d) Possono far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale soltanto i fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. Can. 512 § 1 e 3).
- e) L’incarico di Consigliere del CPP è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti durante munere. Sono tali i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (circostrizioni, comuni, province, regioni), i consiglieri circostrizionali, comunali, provinciali, regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici e dei sindacati (segretari e similari, anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.
- f) Qualora venissero a mancare anche “durante munere” i requisiti sopra elencati i Consiglieri saranno da considerare automaticamente decaduti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 6 - Criteri di elezione

- a) Sono elettori tutte le persone di ambo i sessi della Comunità Parrocchiale, di età non inferiore ai sedici anni.
- b) Sono eleggibili tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età,

ricevuto il sacramento della Confermazione e i cui nominativi sono inseriti in liste di candidati predisposte preventivamente per ciascuna delle aree pastorali sopra citate.
c) Le elezioni si svolgono, dopo appropriata preparazione dei fedeli, in una domenica, al termine di ogni Santa Messa.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) la Giunta;
- d) le Commissioni;
- e) il Segretario.

Art. 8 - Il Presidente

Il Parroco è il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Spetta al Presidente:

- a) la convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (almeno tre volte all'anno);
- b) la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la designazione del Segretario.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea ha funzione consultiva. In essa si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella direzione dell'attività parrocchiale in conformità del Can. 212, § 3 del CJC.

Art. 10 - La Giunta

- a) La Giunta è formata dal Presidente, dal Segretario e da tre Consiglieri designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- b) La Giunta ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle attività per le quali egli lo riterrà opportuno.

Art. 11 - Le Commissioni

Le Commissioni si formano tra i membri del CPP, quando si ravvisa la necessità di approfondire tematiche particolari o di seguire settori specifici della vita parrocchiale. Le Commissioni hanno normalmente un carattere temporaneo e, se necessario, possono invitare persone esterne per la trattazione di questioni particolari.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario del CPP viene nominato dal Presidente. Egli ha il compito di curare quanto serve alla convocazione delle assemblee e di stendere i Verbali delle riunioni che saranno conservati presso l'Archivio Parrocchiale.

Art. 13 - Convocazioni

Le riunioni in sessione ordinaria del CPP non possono essere inferiori a tre nell'arco

dell'anno.

Il CPP può essere convocato in sessione straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri.

In ogni caso la convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati almeno sette giorni prima della sessione a mezzo lettera.

Le sedute sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente.

Per argomenti specifici, alle riunioni del CPP possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.

Art. 14 - Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica quattro anni. I Consiglieri possono essere rieletti.

I Consiglieri che durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare o comunque decadono dall'incarico per tre assenze consecutive non giustificate, vengono sostituiti dai primi candidati non eletti.

Il Parroco, qualora ne ravvisi la necessità, sentito il previo parere del Vescovo, può sciogliere il CPP e ricostituirlo entro un anno.

Il CPP decade in caso di sede vacante della Parrocchia.

Art. 15 – Approvazione dello Statuto

Lo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere approvato esplicitamente dal Vescovo diocesano.

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile, il giorno 19 marzo 2010

Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria

Prot.N.C/73/10

✠ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli

Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile